



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Provinciale
dell'Ordine di Milano

Via G. Aurispa, 7
20122 Milano
Tel. 0258308188
Fax 0258310605
E-mail
cpo.milano@consulentidellavoro.mi.it
Internet www.consulentidellavoro.mi.it

ORARIO APERTURA UFFICI: da lunedì a venerdì ore 9.30-13.00/14.30-17.00

PRO-MEMORIA DELLE CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI

(Da allegare alla domanda di iscrizione al registro dei praticanti)

Per una corretta applicazione del “Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro”, approvato dal Consiglio Nazionale CdL con Delibera n. 327 del 23/10/2014, si richiama l'attenzione su alcuni punti essenziali e pratici:

- a) la domanda in carta legale, *come da fac simile*, da presentare al Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro deve essere corredata da copia firmata del presente “*pro-memoria delle condizioni per l'iscrizione nel registro dei praticanti*”;
- b) Il Consulente del lavoro presso il quale si svolgerà il praticantato **dovrà essere in regola con gli adempimenti previsti dal regolamento della Formazione Continua Obbligatoria**;
- c) il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro delibererà l'iscrizione del Praticante nell'apposito registro **entro 60 giorni** dalla data di presentazione della domanda (*art. 4, c. 1 del suddetto Regolamento*);
- d) il periodo di pratica si computa **dalla data di presentazione della domanda** al Consiglio provinciale (*art. 4, c. 1 del suddetto Regolamento*);
- e) il praticantato non può svolgersi contemporaneamente per attività professionali diverse presso lo stesso studio professionale (*art. 2, c.9 del suddetto Regolamento*);
- f) in unica soluzione dovrà essere versato, a mezzo bonifico o bollettino di c/c. postale, quale contributo per l'iscrizione e la permanenza nel registro dei praticanti, l'importo stabilito dal Consiglio provinciale.
- g) ai sensi del 2° comma dell'art. 10 del suddetto Regolamento, il praticante sarà soggetto alle verifiche attuate dal Consiglio Provinciale dell'Ordine tese a vigilare sull'effettivo svolgimento della pratica;
- h) il praticante, ai sensi del c. 7 art. 2 e dell'art. 11 del suddetto Regolamento, deve svolgere il praticantato con diligenza e assiduità ed acquisire i fondamenti etici e deontologici necessari allo svolgimento della libera professione. Pertanto, egli sarà soggetto all'applicazione delle norme contenute nel codice deontologico della professione di Consulente del lavoro;
- i) il praticante che si iscrive in corso di laurea dovrà inviare il certificato di laurea appena ottenuto il titolo. Qualora allo scadere dei primi 6 mesi di pratica non avesse ancora conseguito la laurea, dovrà consegnare all'Ordine il fascicolo formativo compilato e firmato dallo stesso e dal dominus.

PER PRESA VISIONE

.....
(firma per esteso del praticante)

..... li